Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 8 maggio | Numero 109

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 531 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1913, n. 785, che ha autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Regio decreto 31 maggio 1914, n. 532;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del R decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, circa la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, regolamento che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953, relativo alla vigilanza sulle pellicole cinematografiche.

CAPO I.

Vigilanza sulle pellicole cinematografiche destinate alla rappresentazione in pubblico.

Art. 1.

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata in pubblico, senza il nulla osta del Ministero dell'interno, previa revisione da eseguirsi mediante l'integrale proiezione cinematografica della pellicola. Qualora di una stessa pellicola esistano più esemplari è sufficiente la proiezione di uno solo, purchè gli altri siano ad esso identici.

Art. 2.

Nessuna pellicola cinematografica potrà essere ammessa alla revisione di cui all'articolo precedente, se non sia stato sottoposto al preventivo esame di una delle Commissioni, di cui all'art. 8, il relativo copione o scenario, e se il soggetto in esso descritto non sia stato in massima riconosciuto rappresentabile.

A tale scopo il copione contenente la particolareggiata descrizione delle varie azioni e l'indicazione delle singole didascalie, dovrà essere presentato in doppio esemplare, con domanda redatta in competente bollo, all'Ufficio centrale di revisione cinematografica.

Non è richiesta la presentazione del copione per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducano:

a) sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi;

b) vite e costumi di popoli; fatti della storia naturale; fenomeni ed esperimenti scientifici;

c) lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.

Art. 3.

Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

a) di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;

b) di scene, fatti o soggetti contrari alla reputazione o al

decoro nazionale o all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) di scene, fatti o soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del R. esercito e della R. armata, ovvero offensivi dei privati cittadini;

d) di scene, fatti o soggetti truci, ripugnanti o di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti o suicidi impressionanti; di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici o medianici; e, in generale, di scene, fatti o soggetti che possano essere scuola o incentivo al delitto.

Art. 4.

La domanda per ottenere il nulla osta si deve presentare al Ministero dell'interno (Servizio di revisione cinematografica) insieme con la pellicola da rivedere e deve essere redatta in due esemplari, uno dei quali munito della prescritta marca da bollo di lire due, sul modulo conforme all'allegato A.

La marca da bollo dev'essere annullata o dal ricevitore del registro, prima che la domanda sia firmata, ovvero dallo interessato, mediante la scritturazione della data in tutte lettere.

Quando la descrizione nella domanda del soggetto trattato nella pellicola importi l'impiego di più fogli, su ciascun foglio deve corrispondersi la tassa di bollo di lire due.

La domanda dev'essere fatta per conto e in nome della ditta fabbricante o importatrice da chi legalmente la rappresenta.

Le ditte estere devono avere nel Regno sede o un legale rappresentante responsabile dell'adempimento delle disposizioni del presente regolamento.

I due esemplari della domanda debbono essere identici e contenere:

a) l'indicazione della ditta richiedente, della sua sede, nonchè il nome e domicilio del suo rappresentante;

b) l'indicazione del titolo della marca di fabbrica e della lunghezza in metri della pellicola;

c) la particolareggiata descrizione del soggetto, distinta in quadri, coi titoli, sottotitoli e le scritture comprese nella pellicola, nello stesso ordine con cui si susseguono in questa, in guisa che tutto corrisponda esattamente alla produzione cinematografica.

I titoli, sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola, quanto sugli esemplari della domanda, debbono essere in corretta lingua italiana.

Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente anche in italiano.

Art. 5.

La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la rappresentabilità di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole stesse, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale il nulla osta medesimo venne rilasciato.

Quante volte poi le ditte interessate richiedano che delle soppressioni o modificazioni intervenute non sia fatto cenno nel nulla osta, esse dovranno dichiarare per iscritto di averne preso atto e di assumere l'obbligo di osservarle esattamente in tutti gli esemplari destinati alla rappresentazione nel Regno. In questi casi le ditte medesime sono altresì tenute a depositare nell'Ufficio di revisione quei tratti di pellicola che il Ministero reputasse opportuno di tenere a disposizione per gli eventuali raffronti.

Art. 6.

La tassa fissa per la revisione dei copioni e quella dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata della pellicola da rivedere, devono essere versate o direttamente presso l'Ufficio del registro (manomorta e concessioni governative) in Roma, ovvero a spese della parte mediante vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo.

Il ricevitore del registro rilascia, nell'uno e nell'altro caso, speciale quietanza.

Questa dev'essere presentata unitamente alle domande di cui agli articoli 2 e 4 e conservata negli atti del Ministero.

Qualora si accerti mediante misurazione che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio del registro.

Art. 7.

La revisione viene eseguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza alle pellicole che riproducono avvenimenti di attualità e che siano riconosciute di carattere istruttivo, ai sensi dell'art. 2.

Per le pellicole di attualità, in caso di particolare urgenza, il Ministero può delegare di volta in volta i prefetti del Regno a rilasciare il nulla osta per la rappresentazione in tutto il Regno.

Tale nulla osta non può essere concesso se non dopo la revisione integrale della pellicola da eseguirsi a cura del prefetto al quale dev'essere esibita la domanda a norma dell'art. 4 e la prova dell'effettuato pagamento della tassa.

Qualora il pagamento si faccia mediante vaglia, in luogo della quietanza del ricevitore, basta consegnare al prefetto il vaglia intestato al ricevitore del registro di Roma.

Anche in caso di delegazione, la revisione della pellicola resta sospesa sino all'effettuato pagamento del supplemento di tassa, ove si accerti che la lunghezza della pellicola sia maggiore di quella dichiarata.

Il prefetto informa il Ministero dei provvedimenti adottati in seguito alla delegazione e gli rimette l'esemplare della domanda non bollato.

Art. 8.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidate a Commissioni composte:

a) di due funzionari di prima categoria appartenenti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali di grado non inferiore a consigliere di prefettura, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di un membro da scegliersi tra gli educatori e i rappresentanti di Associazioni umanitarie che si propongono la protezione morale del popolo e in particolare della gioventù;

e) di persona competente in materia artistica e letteraria;

f) di un pubblicista.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono nominati con decreto del Ministero dell'interno e durano in carica un anno.

Per la validità della deliberazione della Commissione basta la presenza di cinque componenti e, quando essi siano sei, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I commissari che senza giustificato motivo non intervengano a cinque sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'ufficio o venire sostituiti.

Un impiegato della Direzione generale della pubblica sicurezza potrà essere destinato, con decreto del Ministero, ad esercitare la funzione di segretario delle Commissioni.

Nei casi in cui sia stato delegato il prefetto, a termini dell'articolo precedente, la revisione è affidata al funzionario incaricato dell'esame delle produzioni teatrali.

Gli interessati non possono assistere alla revisione. I componenti le Commissioni possono accedere, in qualunque ora, nei locali ove si danno spettacoli cinematografici.

Art. 9.

Ai componenti le Commissioni spetta a carico del bilancio dello Stato un'indennità non superiore a L. 5 per ciascun copione esaminato e per ciascuna ora di revisione delle pellicole.

Per i membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, l'indennità spetta soltanto quando le sedute abbiano luogo in eccedenza all'orario di ufficio: quando si tengano, invece, durante tale orario, essi hanno diritto al medesimo compenso, purchè prolunghino del tempo corrispondente l'orario stesso.

Alle condizioni di cui al comma precedente può essere assegnata con decreto del ministro un'indennità mensile al segretario.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 8 deve dichiarare per iscritto, sull'esemplare della domanda non bollato, se il nulla osta possa essere concesso, ovvero se debbono sopprimersi determinate parti della pellicola riveduta, oppure alcuni titoli, sottotitoli o scritture contenute in essa.

Il nulla osta viene concesso dal Ministero dell'interno, o puramente e semplicemente, ovvero sotto condizione che siano soppresse determinate parti ed è rilasciato sull'esemplare bollato della domanda.

Il ministro, quando abbia motivo di ritenere che siano incorse violazioni dell'art. 3, può in qualunque tempo disporre un nuovo esame del copione o della pellicola, ordinando la ripresentazione della pellicola già munita di nulla osta.

È in facoltà dell'interessato di ottenere duplicati di nulla osta, esibendo appositi moduli, conformi all'allegato *B*, con le prescritte marche da bollo da una lira annullate a cura dell'Ufficio del registro, ovvero muniti del bollo straordinario equivalente.

Nel caso di duplicati di nulla osta composti di più fogli, la tassa di bollo da lire una deve corrispondersi su ciascun foglio.

CAPO II.

Della rappresentazione in pubblico.

Art. 11.

Chiunque dà in pubblico rappresentazioni cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare preventivamente tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 12.

L'autorità competente, prima di concedere la licenza prescritta dall'art. 65 della legge di pubblica sicurezza per l'affissione e distribuzione di manifesti relativi alle rappresentazioni cinematografiche, deve accertare che tali manifesti rispondano ai criteri stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento e che non riproducano scene vietate in sede di revisione.

Art. 13.

Il prefetto, per eccezionali circostanze di indole locale attinenti all'ordine pubblico, può sospendere la rappresentazione in pubblico di pellicole, ancorchè munite di nulla osta, riferendone al Ministero dell'interno.

Art. 14.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture di essa, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza l'autorizzazione del Ministero.

Di tale obbligo e, al caso, dell'autorizzazione ministeriale, deve farsi annotazione nel nulla osta.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda esattamente, in qualsiasi modo, a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico sarà considerata agli effetti del presente regolamento come mancante del nulla osta medesimo, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni comminate dalla legge.

Qualora poi nelle infrazioni di cui sopra risulti la responsabilità delle ditte editrici od importatrici per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, il Ministero, salvo le pene comminate dalla legge e l'eventuale revoca del nulla osta, potrà sospendere, per un periodo da determinarsi volta per volta, l'accettazione delle domande di esame dei copioni e di revisione delle pellicole da parte di tali ditte.

Le pellicole per le quali sia stato revocato come sopra il nulla osta, non potranno essere riammesse alla rappresentazione in pubblico, se non in seguito a nuova revisione, previo nuovo integrale pagamento della relativa tassa.

CAPO III.

Stabilimenti di produzioni di pellicole per cinematografo.

Art. 15.

Chiunque voglia attivare una fabbrica di pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso al prefetto della Provincia, che ne darà comunicazione al Ministero.

Lo stesso obbligo spetta a chiunque voglia importare pellicole cinematografiche destinate, in tutto od in parte, a pubblico spettacolo.

Il prefetto rilascia ricevuta dell'avviso.

Tanto i fabbricanti, quanto gli importatori, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte o importate, e a fare in esso annotazione dei singoli nulla osta, con l'indicazione della data, del numero e della firma.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto in ogni tempo di prendere visione dei registri.

Nel caso di nulla osta condizionali, ovvero di nulla osta relativi a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, dovrà farsene immediata e chiara annotazione nel registro prescritto.

Il presente articolo si applica altresì a chiunque faccia compravendita o noleggio di pellicole cinematografiche.

Art. 16.

Ogni ditta produttrice che intenda svolgere in luogo pubblico o aperto al pubblico azioni o scene destinate ad essere riprodotte cinematograficamente deve darne preventiva comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 17.

Oltre quanto è disposto dall'art. 48 della legge sulla pubblica sicurezza circa la produzione in pubblici spettacoli di fanciulli o fanciulle di età inferiore agli anni 14, negli stabilimenti, di cui all'articolo 15, non possono essere assunti minorenni per l'esecuzione di scene destinate alla rappresentazione cinematografica, quando non abbiano ottenuto l'assenso scritto dai genitori o di chi ne fa le veci.

CAPO IV.

Disposizione generale.

Art. 18.

Per l'acquisto di macchine o di altro materiale con destinazione stabile inerente al servizio di revisione cinematografica si provvederà con mandati diretti.

Per ogni altra spesa si provvede con mandati di anticipazione tratti a favore del cassiere del Ministero dell'interno, il quale ne renderà conto nei modi e nei termini prescritti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

CAPO V.

Della licenza per gli spettacoli cinematografici.

Art. 19.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, prima di concedere la licenza per gli spettacoli cinematografici, a norma degli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, deve accertare, in base alla produzione dei necessari documenti, che il richiedente abbia la capacità di obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza non dev'essere concessa a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o al vincolo dell'ammonizione, o a chi è stato condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per delitto contro la proprietà e contro il buon costume, ovvero a chi è stato condannato per resistenza o violenza all'autorità.

La licenza dev'essere revocata quando l'esercente venga a trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.

La licenza può essere inoltre negata a chi non sia in grado di provare la sua buona condotta; e può essere revocata quando l'esercente ha perduto siffatto requisito.

Art. 20.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può negare la concessione della licenza per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Art. 21.

La licenza per spettacoli cinematografici è personale e non può essere ceduta o servire per più di un locale.

Qualora il titolare della licenza intenda affidare l'esercizio del cinematografo ad altra persona, deve farne dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza e presentare i documenti atti a provare che la persona stessa si trova nelle condizioni prescritte dall'art. 19 per la concessione della licenza.

Art. 22.

Qualora non siano osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento, il Ministero dell'interno può, secondo i casi, sospendere o revocare il *nulla osta* rilasciato alla pellicola; e l'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere o revocare la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza, salvo le sanzioni penali.

Nel caso in cui detta licenza sia stata revocata non si può far luogo alla concessione di nuova licenza se non sia trascorso un anno.

La licenza revocata ad un coniuge non può, di regola essere concessa all'altro coniuge, nè ai figli o agli ascendenti dell'esercente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

N. . . . di protocollo. Allegato A.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della pubblica sicurezza

Servizio di revisione cinematografica

Domanda di revisione

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . . via . . . . legale rappresentante della ditta . . . . . . con sede nel Regno, a . . . .
domanda in nome e per conto della ditta stessa la revisione della pellicola intitolata . . . . della marca . . . . dichiarando che la pellicola stessa (1) . . . .

Lunghezza { dichiarata metri . . . . .
accertata metri . . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . . . .

Firma
. . . .

Numero progressivo	Descrizione del soggetto Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola (2)

Vista la quietanza n. . . . . . in data . . . . del ricevitore del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. . . . . . ovvero visto il vaglia n. . . . dell'Ufficio . . . . intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. . . . .

Esaminata la pellicola:

Nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero;

2° . . . .

Roma, li . . . . 19 . . .

D'ordine del ministro
. . . .

(1) Aggiungere le parole . . . . (viene per la prima volta sottoposta alla revisione, ovvero fu già sottoposta a revisione, ma è stata sostanzialmente modificata nella parte per cui non fu concesso il nulla osta).

(2) I titoli, i sottotitoli e le scritture, tanto nella pellicola, quanto nella domanda, debbono essere in corretta lingua italiana. Possono essere in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente in lingua italiana.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

N. . . . di protocollo Allegato B.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della pubblica sicurezza

Servizio di revisione cinematografica.

Titolo . . . .

Metraggio { dichiarato . . . .
accertato . . . .

. . . . marca

Numero progressivo	Descrizione del soggetto Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 11 del regolamento . . . ., n. . . . . e quale duplicato del nulla osta concesso il . . . . sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero;

2° . . . .

Roma, li . . . . 19 . . .

D'ordine del ministro
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle sei cannoniere di scorta da 230 tonnellate, in corso di costruzione presso la « Società officine e cantieri napolitani C. e T. T. Pattison », di Napoli, sono imposti i nomi di:

Andrea Bafile, Tolosetto Farinati, Emanuele Russo, Ernesto Giovannini, Carlo Del Greco, Alessandro Vitturi.

Con tali nomi le suddette cannoniere saranno inscritte nei quadri del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente **decreto, munito del sigillo** dello Stato, sia inserto nella **raccolta ufficiale** delle **leggi** e **dei** decreti del Regno d'Italia, **mandando a chiunque spetti di** osservarlo e di **farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del testo unico di legge 2 marzo 1902 num. 56;

Ritenuta l'opportunità di favorire l'impiego degli esplosivi residuati dalla guerra nell'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quello delle finanze, dell'agricoltura, e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa di fabbricazione di cui al testo di legge 2 marzo 1902, n. 56, gli esplosivi residuati dalla guerra che vengono impiegati nell'agricoltura sia come fertilizzanti, sia per il dissodamento o scasso dei terreni, sia per l'acciocatura, sia per altri usi agricoli approvati dal Ministero di agricoltura.

La concessione di tali esplosivi per dissodamento, sarà fatta soltanto pei terreni non atti all'aratura. I casi dubbi saranno risoluti dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 2

Quando l'impiego dei detti esplosivi venga effettuato sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità militare, l'esenzione dalla tassa sarà subordinata alle norme che il Ministero della guerra d'accordo con quello della marina e delle finanze stabilirà con apposito regolamento.

Art. 3.

Per gli esplosivi impiegati, sempre ed esclusivamente agli scopi anzidetti da Consorzi, da Società o da privati, l'esenzione sarà subordinata alle norme che all'uopo stabiliranno il Ministero dell'interno e quello delle finanze nei limiti delle rispettive competenze.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, **mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma addì 22 febbraio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — TEDESCO — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 883, che approva l'ordinamento e il regolamento delle difese marittime;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 1° dell'art. 9 dell'ordinamento delle difese marittime annesse al citato decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 883, è abrogato e sostituito come segue:

« I soprassoldi spettanti agli ufficiali dei vari corpi destinati presso le difese marittime sono i seguenti:

sotto ammiraglio e capitano di vascello, L. 6;
capitano di fregata e gradi corrispondenti, L. 5;
capitano di corvetta e gradi corrispondenti, L. 4;
tenente di vascello e gradi corrispondenti, L. 3;
ufficiali subalterni, L. 2,50.

« Ai sotto-ammiragli e ufficiali superiori di vascello, comandanti di difesa marittima, compete, oltre al soprassoldo giornaliero previsto pel grado di cui sono rivestiti, una indennità di carica annua di lire seicento ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.27	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.49	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,03 — Londra 83,95 — Svizzera 384,00 — Spagna 371 — New York 22,00 — Oro 332,85.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Costa Giuseppe, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 20 gennaio 1920 e per la durata di un anno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	295651	Santangelo Gaetano di Giuseppe, dom. a Rosolino (Siracusa) - Vincolata	L.	70 —
»	444588	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	70 —
5 0/0 (1917)	89131	Intestata come la precedente. - Libera	»	900 —
5 0/0	68820 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Seminario dei Santi Angeli Custodi in Ravenna Per l'usufrutto: Masetti Angelo.	»	190 —
	88274 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestato come quello di proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	»	5 —
3,50 0/0	134466	Altare di San Pietro Alessandrino nella chiesa di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	210 —
»	611223	Chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	45 50
»	360028	Chiesa di San Lorenzo in San Vito al Tagliamento (Udine) per l'altare della B. V. del Rosario	»	52 50
»	356273	Chiesa succursale della B. V. di Rosa di San Vito al Tagliamento (Udine) amministrata dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale	»	42 —
»	356535	Chiesa o santuario della B. V. e di Santo Stefano di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	626 50
»	356534	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	2408 —
»	538865	Fabbriceria della chiesa arcidiaconale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	3 50
»	393357	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	84 —
»	598507	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	70 —
»	602301	Intestata come la precedente	»	77 —
»	360395	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzio in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	17 50
»	369248	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	21 —
»	179659	Santuario della B. V. di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	59 50
»	190789	Intestata come la precedente	»	3 50
Cons. 5 0/0	86532 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Marzorati Rosa fu Giovanni, ved. di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como) Per la proprietà: Cappelletti Carlo fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Marzorati Rosa fu Giovanni, vedova di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como).	»	80 —
3,50 0/0	[illegible]	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como). - Vincolata	»	[illegible] —
»	649296	Intestata come la precedente. - Libera	»	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0|0	467148	Gressani Giacomo fu Nicolò, dom. in Tolmezzo (Udine). - Vincolata . . . . . . L.	98 —
»	436003	Pinelli Annetta fu Giovanni, nubile, dom. a Bergamo. - Vincolata . . . . . . »	700 —
»	703900	Prole nascitura da Gassino Angelo fu Giovanni, dom. in San Giorgio Canavese (Torino) . . . . . . »	45 50
5 0|0	632448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ospedale Raschiero in Castagnole Piemonte (Torino) . . . . . . » Per l'usufrutto: Perotti Margherita fu Domenico.	1000 —
4 0|0 (1906)	4098 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Vesco Carlo fu Angelo, dom. in Angera (Como) . . . . . . » Per l'usufrutto: Bassetti Maria fu Domenico, ved. di Vesco Angelo, dom. in Angera.	60 —
3,50 0|0	615820	Vicini Ida di Salvatore, nubile, dom. in Genova. - Vincolata . »	1207 50
»	265272	Quartara Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Bottaro Luigi, dom. in Alassio (Genova). - Vincolata . . . . . . »	35 —
»	504898	D'Afflitto Rosina Paolina di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Battista, detto Giovambattista, fu Stefano, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . . »	87 50
»	638765	D'Afflitto Rosa di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Giovambattista, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . . »	80 50

Roma, 30 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (E. n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data della ricevuta: 16 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bossi Alessandro fu Carlo (pos. n. 669,482) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Bastiani Settimio, sottufficiale nel R. esercito, è nominato applicato, con l'annuo stipendio di L. 3000 e con anzianità dal 15 maggio 1919, a decorrere dal 16 marzo 1920, ed è collocato in ruolo immediatamente dopo Della Bella Enrico.

Ferma restando la riserva di graduatoria, è tolta la riserva di anzianità stata apposta col R. decreto 22 febbraio 1919 nei riguardi della nomina ad applicato dei signori Antenore Guglielmo — Balocco Carlo — Barbano Luigi — Benedetti Luigi — Bondi Giordano Bruno — Coen Mario — Conte Gaetano — Favale Francesco — Losardo Domenico — Marino Corrado — Mileti Ugo — Pernié Francesco — Pesola Vito Onofrio e Scatozza Mario.

Barletta Giuseppe — Calabrò Pasquale — Del Vecchio Ciro — Fratocchi Attilio — Manca Achille — Navone Filiberto — Pilastrini Domenico — Polifroni Odoardo — Soffici Augusto — Specchia Giorgio — Trombetti Francesco e Turetta Apulio, invalidi di guerra, sono nominati applicati con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° aprile 1920, con riserva di graduatoria per quanto si riferisce alla loro posizione in ordine di merito e di preferenza in confronto con gli invalidi di guerra precedentemente nominati con R. decreto 22 febbraio 1920 e con quelli da nominare, ai termini dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1811.

CONCORSI

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

IL MINISTRO

Visti i decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161, 16 maggio 1918, n. 640, e 8 giugno 1919, n. 1094, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto;

Visti i decreti-legge 2 novembre 1919, n. 2142, e 27 novembre 1919, n. 2349:

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920 sulle norme per i concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli, a 40 posti di sottotenente nel corpo delle capitanerie di porto.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti relativi dovranno giungere al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari non più tardi del 15 maggio 1920.

Art. 2.

Il concorso, di cui al precedente articolo, avrà luogo in base alle condizioni e secondo le norme indicate nella annessa notificazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 marzo 1920.

DE VITO.

Notificazione di concorso per titoli a 40 posti di sottotenente nel corpo delle capitanerie di porto.

È aperto un concorso per titoli a 40 posti di sottotenente nel corpo delle capitanerie di porto.

Potranno partecipare al concorso:

I giovani cittadini del Regno, patentati capitani di lungo corso o laureati dalla R. scuola superiore navale, dalle scuole superiori di commercio, dalle RR. Università (facoltà di giurisprudenza e matematica) e dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, che non abbiano superato il 30° anno di età al 13 marzo 1920.

Coloro che si trovino a prestar servizio militare nel R. esercito o nella R. marina per poter partecipare al concorso dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei rispettivi Ministeri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da lire due, dovranno contenere la indicazione esatta del domicilio e della residenza o destinazione attuale di servizio e giungere non più tardi del 15 maggio 1920 all'Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto (Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari).

Non sarà tenuto conto di quelle che pervenissero dopo questa data.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di stato civile, debitamente legalizzato;

f) certificato da cui risulti la posizione del concorrente nei riguardi del servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno essere in data non anteriore al 1° marzo 1920.

I capitani di lungo corso ed i laureati che si trovino sotto le armi in qualità di ufficiali sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b), c), d), f)*. I capitani di lungo corso, in qualunque caso, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Per tutti i concorrenti sotto le armi, in luogo del certificato richiesto alla lettera *f)* sarà sufficiente una dichiarazione del Comando militare presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno inoltre essere uniti i titoli professionali e quelli di studio qui appresso indicati:

I. — Per i capitani di lungo corso:

g) la patente originale;

h) un estratto di matricola mercantile in cui siano riportati singolarmente tutti i periodi di navigazione compiuta, con le funzioni esercitate a bordo;

i) un estratto di matricola militare, qualora abbiano prestato servizio militare;

k) uno stato generale dei punti riportati nell'ultimo anno di corso ed agli esami di licenza d'Istituto nautico o le sole votazioni riportate per tutte le materie di esame, quando si tratti di marittimi che abbiano conseguita la licenza di Istituto nautico in qualità di esterni;

l) un estratto del processo verbale degli esami pratici sostenuti pel conseguimento della patente, con l'indicazione dei punti ottenuti.

II. — Per i laureati:

g) il diploma di laurea;

h) lo stato generale dei punti riportati in ciascun anno di corso, con l'indicazione della votazione ottenuta nella discussione della tesi di laurea, rilasciato dal competente istituto.

Ciascun concorrente potrà pure presentare insieme alla domanda tutti quei documenti che riterrà opportuni per meglio dimostrare la sua coltura, i meriti professionali o titoli accademici conseguiti e le benemerenze acquistate a servizio dell'armata o dell'esercito ed in genere a servizio del paese durante la guerra.

Per gli ufficiali e militari concorrenti le domande dovranno pervenire per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono.

Il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari si riserva la facoltà di non ammettere al concorso i candidati che, per qualunque motivo, non giudicasse meritevoli di conseguire il grado di sottotenente di porto.

I concorrenti i quali siano già provvisti di un impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno nella domanda far cenno di questa loro condizione e coloro fra essi che risulteranno idonei dovranno, appena avuta notizia della loro ammissione ad occupare i posti messi a concorso, far pervenire all'Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto (Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari) per il tramite dell'Ufficio dal quale dipendevano, le dimissioni dall'impiego.

Esaminati i titoli di ciascun candidato, l'apposita Commissione, in base allo stato dei punti ed agli altri documenti sopra indicati, formerà due distinte graduatorie dei ritenuti idonei al grado di sottotenente di porto, una per i concorrenti capitani di lungo corso, una per i concorrenti laureati.

A parità di classificazione, avrà la precedenza il concorrente più giovane, e, a pari età, la precedenza sarà stabilita dalla sorte.

Metà dei posti messi a concorso è riservata ai capitani di lungo corso e metà ai laureati. Nella nomina saranno alternati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, un capitano di lungo corso e un laureato.

Poichè gli allievi dell'Accademia navale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 640, del 16 maggio 1918, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1094, possono conseguire la nomina a sottotenente di porto, nel caso che vi siano anche allievi da nominare sottotenenti di porto, si alterneranno un capitano di lungo corso, un laureato e un allievo, ferme rimanendo le graduatorie di cui nella presente notificazione.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno sottoposti a visita medica presso la R. Accademia navale da una Commissione che accerterà la loro idoneità fisica al servizio militare marittimo secondo le norme vigenti.

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni della Commissione medica, nè visite superiori.

I concorrenti non idonei fisicamente saranno cancellati dalla rispettiva graduatoria.

Le nomine avranno luogo entro il limite dei posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data della presente notificazione ed in ogni caso non oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, 13 marzo 1920.

Il maggior generale ispettore delle capitanerie di porto

E. Policastro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*